

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TINA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TINA

Seduta del 11/01/2022

FATTO

Con riferimento a un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, sottoscritto nel settembre 2015 ed estinto anticipatamente nell'agosto 2017, parte ricorrente chiedeva, ai sensi dell'art. 125-sexies t.u.b., il rimborso delle commissioni accessorie e delle spese fisse contrattuali secondo i principi individuati dalla c.d. sentenza Lexitor.

Insoddisfatto del riscontro ricevuto, il ricorrente ha presentato ricorso all'ABF, con il quale, ribadita la ricostruzione dei fatti illustrata in sede di reclamo, ha chiesto il rimborso di un importo complessivo di Euro 311,52, oltre interessi legali dall'estinzione al saldo.

Con le proprie controdeduzioni l'intermediario resistente ha precisato quanto segue:

- che il contratto di cessione del quinto n. ***890, stipulato il 17/09/2015, veniva estinto dalla cliente il 31/08/2017, come da conteggio estintivo;
- che il ricorso è irricevibile poiché il propedeutico reclamo è stato presentato dal procuratore in mancanza di idonea procura, avendo prodotto un atto in cui manca l'autenticazione della firma di parte ricorrente;
- che, le commissioni finanziarie, la cui natura è indicata in modo assolutamente trasparente al punto 3.1 del SECCI, non rientrano nella disponibilità della banca in quanto sono state integralmente corrisposte all'agente/mediatore;
- che, a seguito della comunicazione di Banca d'Italia n. 1475166 del 4.12.2019, l'onere restitutorio relativo alle commissioni oggetto del contendere sia riferibile ai

“nuovi contratti” ed ai “finanziamenti in essere”, con indiretta esclusione dei rapporti estinti in epoca antecedente, perimetro in cui rientra la pratica in questione;
l’inapplicabilità della sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11 settembre 2019 poiché, in primo luogo, essa non è resa in relazione a fattispecie sorta nell’ordinamento italiano e, in secondo luogo, la direttiva 48/2008 CE art. 16 par.1 (a cui fa riferimento la sopradetta sentenza) non ha “efficacia orizzontale” tra privati, con conseguente impossibilità per il Giudice di procedere alla disapplicazione della normativa italiana.

DIRITTO

In via preliminare, occorre affrontare l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’intermediario resistente, in quanto il precedente reclamo è stato presentato dal procuratore della ricorrente, non munito di idonea procura.

L’eccezione è infondata.

Secondo il costante orientamento dell’Arbitro, *“pur costituendo una condizione di procedibilità del ricorso dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario, il reclamo non è un atto della procedura, e quindi assimilabile ad un atto giudiziale, ma esclusivamente un atto “con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) all’intermediario un suo comportamento anche omissivo”*. Nel caso di specie il ricorrente è chiaramente identificabile, *“mentre non è applicabile al reclamo il disposto dell’art. 83 c.p.c. per la procura alle liti ai fini dell’esercizio del diritto di azione dinanzi al giudice ordinario”* (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 4907/2018).

Ciò premesso, il rimborso richiesto dal ricorrente ha ad oggetto la quota parte delle *“commissioni [dell’intermediario resistente]”*, che, oltre ad attività *up front*, ricomprende anche attività considerate *recurring* dal costante orientamento dei Collegi (*“gestione del trattamento dati; archiviazione dati e documenti”*).

Deve, pertanto, confermarsi il diritto del ricorrente ai sensi dell’art. 125-sexies TUB ad ottenere il rimborso pro quota dei costi e delle commissioni corrisposte secondo il criterio pro rata temporis. Di conseguenza, in ragione dell’estinzione anticipata del finanziamento intervenuta in corrispondenza della rata n. 23 (su 108), in applicazione del criterio *pro rata temporis* la ricorrente ha diritto al rimborso della quota parte degli oneri *recurring* per un importo complessivo, pari a Euro 311,52, da arrotondare a Euro 312,00, oltre interessi al tasso legale.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 312,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA